



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 767 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024 collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005).

Il Consiglio regionale

Premesso che con la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse "ARRR" S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005), si è provveduto a modificare l'articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), relativo alla disciplina del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT). Tale modifica ha introdotto l'obbligo dell'accatastamento degli apparecchi di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, inserendovi anche quelli di potenza nominale inferiore ai 10 kW al fine di costruire un quadro conoscitivo esaustivo delle potenziali fonti di emissioni di PM 10, sostanza inquinante per cui è in atto una procedura di infrazione a carico dell'Italia anche per livelli superiori ai limiti registrati in Toscana, la cui produzione è, come testimoniato da specifici studi scientifici (studio Pathos, utilizzato dalla Regione Toscana come base conoscitiva per l'adozione di misure straordinarie ai fini della riduzione di tale inquinante a tutela della salute), riconducibile anche alle emissioni degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido che non corrispondono ai requisiti prestazionali indicati dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). La stessa l.r. 24/2022 ha disposto che il mancato accatastamento anche dei suddetti impianti fosse assoggettato alle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del sopracitato d.lgs. 192/2005: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informativi per la costituzione dei catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati";

Vista la legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Disciplina di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r.39/2005), con la quale si interviene opportunamente a modificare la disciplina vigente in materia di obbligo di accatastamento degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW, disponendo:

- l'esclusione dall'obbligo dell'accatastamento per:
 - a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo;
 - b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
 - c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiali.

prevedendo altresì, per gli impianti sopracitati, la facoltà di produrre, in via sostitutiva, una auto-dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- che il mancato accatastamento o la mancata presentazione dell'auto-dichiarazione sostitutiva, per i soli casi sopracitati, degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW non comporti più l'assoggettamento alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005, ma costituisca, invece, condizione per l'accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.

Ribadita l'importanza della costituzione di un quadro conoscitivo quanto più completo possibile delle potenziali fonti di emissione di PM10 in Toscana, anche in considerazione della prevista ulteriore riduzione dei limiti da parte dell'Unione europea;

Comprese le diffuse preoccupazioni circa le possibili difficoltà dei cittadini in condizioni di maggiore fragilità, per condizioni anagrafiche e/o di residenza, nell'accedere alle procedure, ancorché semplificate, previste per l'accatastamento o all'assistenza già attivate dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. attraverso le proprie sedi territoriali;

Ritenuto opportuno, proprio al fine di massimizzare il risultato auspicato dalla revisione normativa di cui alla l.r. 31/2024, semplificando al massimo gli adempimenti a carico dei cittadini, promuovere una collaborazione fra la Regione Toscana, ARRR S.p.A. e i comuni, ritenendo questi ultimi, per la prossimità coi cittadini, attori idonei a sostenere il processo di accatastamento o di autodichiarazione;

Considerato che il coinvolgimento dei comuni toscani permetterebbe di avviare, in particolar modo, alle difficoltà che si registrano nelle aree interne dove la distanza dagli uffici territoriali dell'ARRR S.p.A. è maggiore e rischia di aggravare l'onere procedurale per le persone che vivono in questi territori;

Riscontrato che in questi mesi sono stati organizzati da alcuni amministratori locali eventi pubblici, ai quali si è sempre resa disponibile la struttura dell'ARRR S.p.A., che hanno consentito di spiegare e aiutare la cittadinanza nelle procedure, registrando un buon riscontro anche in termini di numeri di procedure di accatastamento e autodichiarazioni eseguite sul momento;

Ribadito come l'accatastamento costituisca lo strumento idoneo alla costruzione del quadro conoscitivo predetto, in ragione del fatto che:

- ai sensi del d.lgs. 192/2005 gli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW costituiscono "impianti termici";
- nelle unità abitative ove è presente altro impianto termico soggetto ad accatastamento ex lege l'accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW avviene con lo stesso codice identificato e, dunque, a carico delle risorse finanziarie già acquisite; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 192/2005,

Impegna
la Giunta regionale

a coinvolgere, anche attraverso ANCI Toscana, in collaborazione con ARRR S.p.A., i comuni della Toscana, soprattutto delle aree interne dove la distanza dagli uffici territoriali dell'ARRR S.p.A. è maggiore, nell'attività di supporto ai cittadini nelle necessarie procedure di accatastamento o registrazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW, ai fini di una massimizzazione della semplificazione delle procedure medesime, e a promuovere, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, sindacati, patronati, e sempre nell'ottica di fornire un supporto gratuito ai cittadini, iniziative pubbliche nei territori quali momenti in cui poter spiegare le procedure e aiutare direttamente la cittadinanza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo